



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia

Condizioni di contratto relative a Ad Personam unit linked Più,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 14.

La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 14, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi esterni in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predefinito ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale che varierà in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del controvalore delle quote attribuite al contratto al momento della notifica del decesso.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18-34	105%
35-44	103%
45-54	101%
55-64	100,50%
65-74	100,10%
75 e oltre	100,01%

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 17.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 18.

Art. 3 - Fondi esterni a cui è collegata la prestazione

I premi - al netto di eventuali costi - verranno investiti secondo la scelta dell'investitore-contraente, in quote di fondi esterni (OICR). L'investitore-contraente può, infatti, decidere di ripartire il *capitale investito* derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio desiderato, combinando liberamente i fondi esterni e/o linee gestite di tipo "LongShort", secondo percentuali a sua scelta (fino ad un massimo del 100% in un singolo fondo esterno/linea), con un limite massimo di 40 tra fondi esterni/linee per contratto (c.d. *combinazione libera*) e con un limite minimo per fondo/linea pari a Euro 500.

Nella sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo, sono elencati i fondi esterni e le linee gestite di tipo "LongShort" collegati al contratto; inoltre i fondi esterni ivi presenti, sono suddivisi per macro-categoria di appartenenza a seconda della tipologia di attivi in cui il fondo investe prevalentemente e, per ogni Fondo, vengono indicate le categorie secondo i criteri dell'ANIA.

Le informazioni di dettaglio sui fondi esterni/linee sono contenute nella sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo allegati al Fascicolo informativo, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale, la nazionalità e l'eventuale gruppo di appartenenza delle singole Società di Gestione/Sicav a cui appartengono gli OICR proposti.

Art. 4 - Altri fondi esterni/linee gestite

L'Impresa ha la facoltà di proporre nuove linee gestite o OICR aventi le seguenti caratteristiche:

- Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa

Il presente contratto prevede due diverse tipologie di attività di gestione effettuate dall'Impresa in base alla scelta d'investimento operata dall'investitore-contraente:

a)Attività di gestione periodica e Attività di salvaguardia del contratto, effettuate dall'Impresa sui fondi esterni scelti liberamente dall'investitore-contraente, che possono modificare sia in fase di sottoscrizione che nel corso della durata del contratto la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna categoria di appartenenza;

b)Attività di gestione delle linee gestite di tipo “LongShort”, prevista nel caso in cui l’investitore-contraente abbia scelto almeno una linea gestita di tipo “LongShort”.

Attività di gestione periodica e Attività di salvaguardia del contratto

Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni scelti liberamente dall’investitore-contraente, l’Impresa prevede un’ *Attività di gestione periodica* e un’ *Attività di salvaguardia del contratto* che possono modificare la composizione dell’investimento iniziale, all’interno di ciascuna categoria di fondi scelta.

Ai fini dello svolgimento di tali attività, l’Impresa ha predeterminato per ogni fondo esterno una categoria di appartenenza, secondo la classificazione ANIA di seguito indicata con la relativa macro-categoria.

Per l’identificazione della macro-categoria di ciascun fondo esterno si rinvia alla sezione A) dell’Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.

Categorie	Macro-categoria
Azionari Europa	Azionari
Azionari globale	Azionari
Azionari Italia	Azionari
Azionari Nord America	Azionari
Azionari Pacifico	Azionari
Azionari specializzati	Azionari
Bilanciati	Bilanciati
Bilanciati-azionari	Bilanciati
Bilanciati-obbligazionari	Bilanciati
Flessibili	Flessibili
Liquidità altre valute	Monetari/Liquidità
Liquidità area euro	Monetari/Liquidità
Obbligazionari misti area euro	Obbligazionari
Obbligazionari misti internazionali	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Obbligazionari

Attività di gestione periodica

In base ai risultati ottenuti da una costante analisi finanziaria quantitativa e qualitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato, l’Impresa può eseguire operazioni periodiche di *switch* tra fondi della medesima categoria di appartenenza.

L’analisi quantitativa si basa sulle *performance* rapportate ai rischi della gestione, valutate su un orizzonte di lungo periodo suddiviso in finestre temporali. L’analisi qualitativa si propone una validazione dei risultati dell’analisi quantitativa relativamente ai fondi esterni potenzialmente coinvolti nello *switch* individuando una omogeneità, in termini di caratteristiche gestionali, dei fondi che effettivamente saranno oggetto di *switch*.

Le operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno che all’interno della categoria viene valutato non più idoneo sulla base dell’analisi quantitativa e qualitativa effettuate, ed investendolo in un altro fondo esterno ritenuto migliore rispetto al fondo disinvestito ed appartenente alla medesima categoria. L’Impresa potrebbe non effettuare *switch* sulla base di valutazioni discrezionali.

L’Impresa esegue le operazioni di compravendita relative all’ *Attività di gestione periodica* per conto dell’investitore-contraente, con discrezionalità ed autonomia operativa, con i seguenti criteri:

- almeno una volta all’anno o con una maggiore frequenza, nel caso in cui l’Impresa lo ritenesse opportuno;
- nel rispetto delle categorie a cui appartengono i fondi esterni scelti dall’investitore-contraente.

Le operazioni di compravendita derivanti dall’ *Attività di gestione periodica* sono effettuate il venerdì che è il *giorno di riferimento delle operazioni*. Nel caso di venerdì non lavorativo per l’Impresa si assume quale *giorno di riferimento delle operazioni* il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all’investitore-contraente.

Ai fini della determinazione dell’importo trasferito da un fondo all’altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni riferito al *giorno di riferimento*.

Attività di salvaguardia del contratto

L’ *Attività di salvaguardia del contratto* è finalizzata a tutelare le scelte e l’interesse dell’investitore-contraente a fronte di eventi esogeni inerenti i fondi selezionati dallo stesso.

L’ *Attività di salvaguardia del contratto* è effettuata dall’Impresa senza una temporalità predefinita, nei casi in cui l’investitore-contraente:

- richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di *switch* su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D;

- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di *switch* in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

In questi casi l'Impresa può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di *switch* automaticamente su un altro fondo esterno appartenente alla medesima categoria - scelto dall'Impresa stessa in base alla specifica situazione dei mercati - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

Le operazioni di investimento di premio relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle medesime modalità e tempistiche indicate al successivo art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote.

Le operazioni di *switch* relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi/linee (c.d. *switch*).

Tutte le operazioni derivanti dall'*Attività di gestione periodica* e dall'*Attività di salvaguardia del contratto* saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite il Documento di Polizza o con una lettera di conferma dell'operazione di *switch* o dell'investimento del premio aggiuntivo con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi e nel caso dell'*Attività di salvaguardia del contratto* anche le motivazioni della propria decisione.

L'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* su altri fondi esterni e/o linee "LongShort" tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.

Inoltre, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e di verifica delle *performance* dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato su cui si basano le attività di cui sopra, l'Impresa allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad un costante adeguamento qualitativo dei fondi proposti con il presente contratto, nell'interesse dell'investitore-contraente. L'Impresa ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto.

L'Impresa invierà su base semestrale all'investitore-contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto, l'Impresa ne informerà l'investitore-contraente almeno un mese prima della data prevista per l'eliminazione. L'investitore-contraente potrà decidere, entro tale data, di effettuare un'operazione di *switch* verso altri fondi esterni e/o linee "LongShort" a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa, procederà, alla data stabilita, a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria di appartenenza, sottoscrivibile con il presente contratto.

Le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

Attività di gestione delle linee gestite di tipo "LongShort"

Il contratto prevede la sottoscrizione di combinazioni predefinite di fondi esterni (cd. Linee gestite di tipo "LongShort") gestite nel corso del tempo dall'Impresa.

Ogni linea gestita di tipo "LongShort", è composta da due specifici fondi esterni in cui il premio viene inizialmente suddiviso al 50%:

- un fondo esterno gestito attivamente con un obiettivo di sovra performance dell'indice di riferimento (componente Long);
- un fondo esterno gestito passivamente, con l'obiettivo di replicare inversamente, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice di riferimento (componente Short).

L'Impresa gestisce le combinazioni predefinite selezionando, monitorando e ribilanciando i fondi esterni che compongono la linea "LongShort" con l'obiettivo di generare, tramite l'azione combinata della componente Long (in grado di produrre extra-performance rispetto all'indice di riferimento e quindi rispetto al mercato) e di quella Short (che riduce la direzionalità del portafoglio ai mercati), rendimenti scarsamente correlati all'andamento dei mercati azionari, nei limiti di una misura di rischio ex ante definita per ciascuna linea "LongShort".

L'Impresa, attraverso l'Attività di gestione realizzata, effettuerà un ribilanciamento degli investimenti ai fini del ripristino delle percentuali definite dagli investimenti iniziali, senza tuttavia modificare nel tempo i fondi esterni che compongono ciascuna linea gestita "LongShort".

Tale ribilanciamento verrà effettuato mensilmente il secondo venerdì di ogni mese attraverso il disinvestimento del controvalore delle quote delle attività finanziarie che compongono ciascuna linea "LongShort" e il contestuale investimento delle stesse, nelle proporzioni definite dai pesi degli investimenti iniziali.

L'Impresa comunicherà all'investitore-contraente il numero e il valore delle quote assegnate a seguito di ogni attività di ribilanciamento attraverso l'estratto conto annuale.

In casi limite di sopraggiunta indisponibilità permanente di uno dei fondi esterni che compongono la linea gestita di tipo "LongShort", o nel caso l'Impresa valuti che una modifica delle caratteristiche gestionali degli stessi, possa pregiudicare la

possibilità della linea "LongShort" di realizzare gli obiettivi di gestione dichiarati, la combinazione predefinita verrà chiusa a nuove sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi e operazioni di switch in entrata e il controvalore delle quote presenti su tale linea "LongShort" verrà autonomamente disinvestito dall'Impresa e reinvestito il medesimo giorno di riferimento nella Linea Liquidità di seguito descritta senza l'applicazione di costi aggiuntivi.

Nel caso di indisponibilità solo temporanea di uno dei fondi esterni che compongono la linea "LongShort", non potranno essere eseguite dall'Impresa nuove richieste di sottoscrizione, di versamenti aggiuntivi e operazioni di switch in entrata sulla stessa. In tali casi l'Impresa provvederà ad investire il premio versato o ad effettuare l'operazione di switch direttamente sulla Linea Liquidità. L'investimento effettuato autonomamente dall'Impresa nella Linea Liquidità verrà comunicato tempestivamente all'investitore-contrante e resterà tale sino a successiva richiesta di switch da parte dello stesso.

Inoltre, il presente contratto offre all'investitore-contrante la possibilità di sottoscrivere i seguenti servizi aggiuntivi e opzionali, di seguito descritti: *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento*.

Sia il servizio *Programma Stop Loss* sia il servizio *Programma Periodico di Investimento* possono essere richiesti dall'investitore-contrante in qualsiasi momento in corso di contratto tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice.

Si pone l'attenzione dell'investitore-contrante sul fatto che i due servizi non possono essere attivi sul contratto contemporaneamente. In particolare:

- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Stop Loss* su un contratto su cui è già attivo il *Programma Periodico di Investimento* ricevuta dall'Impresa viene ritenuta non eseguibile;
- l'eventuale richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* su un contratto su cui è già attivo il *Programma Stop Loss* ricevuta dall'Impresa comporta automaticamente la revoca di quest'ultimo e la contestuale attivazione del *Programma Periodico di Investimento*.

Fermo restando quanto sopra definito, per l'investitore-contrante che richieda di aderire al *Programma Stop Loss* è disponibile anche la modalità "Stop Loss con successivo *Programma Periodico di Investimento*".

Questa modalità prevede l'adesione al *Programma Stop Loss* e, nel solo caso in cui si verifichino le condizioni per l'investimento nella Linea Liquidità previste dallo stesso, la successiva attivazione automatica da parte dell'Impresa del servizio *Programma Periodico di Investimento*.

In questo caso non sarà quindi necessario sottoscrivere un'ulteriore richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* nel momento in cui il contratto sarà investito interamente nei fondi componenti la Linea Liquidità.

Programma Stop Loss

Il *Programma Stop Loss* può essere richiesto dall'investitore-contrante in qualsiasi momento in corso di contratto.

Attraverso la sottoscrizione del "Programma Stop Loss" l'investitore-contrante dà l'incarico all'Impresa:

- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo ed in base all'ultimo valore delle quote disponibile, l'indice di rendimento di polizza Money Weighted Rate of Return (MWRR), come di seguito definito;
- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo (giorno di rilevazione), l'incremento o decremento percentuale dell'indice di rendimento di polizza MWRR di tale giorno rispetto al valore massimo dell'indice stesso, come di seguito definito;
- nel caso il cui tale calcolo registri un decremento pari o superiore al 5% o al 10% (in base alla percentuale scelta dall'investitore-contrante in sede di sottoscrizione del *Programma Stop Loss*), di disinvestire l'intero controvalore di tutte le quote attribuite al contratto;
- di investire tale controvalore nella linea gestita denominata "Linea Liquidità", di seguito descritta, composta esclusivamente da fondi esterni delle categorie Liquidità area Euro e Liquidità altre valute, gestita dall'Impresa che ne determina, tempo per tempo, composizione e pesi.

Money Weighted Rate of Return (MWRR)

L'indice Money Weighted Rate of Return (MWRR) misura il rendimento del contratto calcolato rispetto al controvalore medio delle quote attribuite allo stesso in un determinato periodo di tempo definito periodo di osservazione ($t_0..t_n$).

L'indice MWRR è calcolato quotidianamente, nel giorno di rilevazione (t_i), come segue:

$$MWRR_{t_i} = \frac{(V_{t_i} - V_{t_0}) - \sum_{t_0..t_i} P_t + \sum_{t_0..t_i} R_t}{\bar{V}_{t_0..t_i}}$$

- t_i = Giorno di rilevazione del Rendimento
- t_0 = Primo Giorno del periodo di osservazione
- $t_0..t_i$ = Periodo di osservazione

$(V_{t_i} - V_{t_0})$ = Variazione del valore di Polizza registrato nel periodo di osservazione

$\sum_{t_0..t_i} P_t$ = Totale dei Premi Netti investiti nel periodo di osservazione

$\sum_{t_0..t_i} R_t$ = Totale dei Riscatti Lordi disinvestiti

$\bar{V}_{t_0..t_i}$ = Valore Medio di Polizza rilevato durante il periodo di osservazione

$MWRR_{t_i}$ = Indice MWRR rilevato al giorno t_i

Definizione di valore massimo e periodo di osservazione

Per valore massimo si intende il massimo valore dell'indice MWRR rilevato nell'arco temporale definito periodo di osservazione. Il periodo di osservazione corrisponde ad un arco temporale di circa sei mesi, convenzionalmente definito in 130 giorni lavorativi (giorni di rilevazione), che varierà quotidianamente.

Nello specifico, il periodo di osservazione corrisponde a 130 giorni di rilevazione consecutivi e comprende, di giorno in giorno, il giorno di rilevazione in cui viene effettuato il confronto giornaliero ed i 129 giorni di rilevazione precedenti.

Nel caso in cui il *Programma Stop Loss* sia stato attivato da meno di 130 giorni di rilevazione, il periodo di osservazione si riferisce esclusivamente ai giorni di rilevazione effettivamente decorsi dalla data di attivazione.

Nel caso di contratto su cui alla data 27 settembre 2010 sia già attivato il servizio *Programma Stop Loss*, i singoli valori dell'indice MWRR relativi ai giorni di rilevazione antecedenti a tale data sono calcolati come segue:

- nel caso in cui il giorno di rilevazione corrisponda a un venerdì, il valore dell'indice MWRR è calcolato sulla base del valore delle quote relativo al medesimo giorno di rilevazione. In caso di venerdì non lavorativo, saranno utilizzati i valori delle quote del primo giorno lavorativo successivo;
- nel caso in cui il giorno di rilevazione corrisponda a un giorno diverso da venerdì, il valore dell'indice MWRR è calcolato sulla base dei valori delle quote del venerdì precedente allo stesso giorno di rilevazione. In caso di venerdì non lavorativo, saranno utilizzati i valori delle quote del primo giorno lavorativo successivo.

Il *Programma Stop Loss* comporta un costo, come previsto al successivo art. 11.

L'incarico all'Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di adesione al *Programma Stop Loss* sottoscritta dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui si verificano le condizioni per il disinvestimento previste dal *Programma Stop Loss*, l'operazione di disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità (*switch*) saranno effettuate nel primo *giorno di riferimento* successivo alla data in cui l'Impresa ha rilevato il verificarsi delle condizioni stesse. Il *giorno di riferimento* è definito al successivo art. 17.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come meglio specificato al successivo art. 17.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch* ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 16.

Si specifica che eventuali premi aggiuntivi versati dall'investitore-contraente mentre l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, saranno automaticamente investiti dall'Impresa nei fondi esterni componenti la Linea Liquidità.

Durante tutto il periodo in cui il controvalore delle quote risulti investito nella Linea Liquidità, l'Impresa interromperà il prelievo del costo del servizio di cui all'art. 11 fino ad un'eventuale richiesta di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

L'investitore-contraente conserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, un'operazione di *switch* dai fondi componenti la Linea Liquidità verso uno o più fondi esterni e/o linee tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo. Tale richiesta comporta il trasferimento dell'intero controvalore delle quote attribuite alla Linea Liquidità nei nuovi fondi esterni e/o linee "LongShort" scelti dall'investitore-contraente.

Tale richiesta non comporta la revoca del *Programma Stop Loss*; il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione dell'operazione di *switch*.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss*, la modalità "Stop Loss con successivo *Programma Periodico di Investimento*", la data da cui decorre l'incarico all'Impresa per il servizio *Programma Periodico di Investimento* coincide con lo stesso *giorno di riferimento* dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità. Da tale data il *Programma Stop Loss* si intenderà automaticamente revocato e conseguentemente non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 11.

Per le condizioni del servizio *Programma Periodico di Investimento* e la tempistica per le operazioni di *switch periodiche*, si rinvia al successivo paragrafo.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Stop Loss* saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

Nel caso in cui l'investitore-contraente effettui un versamento di premio aggiuntivo o richieda un'operazione di *switch* od un'operazione di riscatto parziale, il periodo di osservazione continuerà a decorrere senza interruzioni.

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il *Programma Stop Loss* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata AR. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui all'art. 11.

Programma Periodico di Investimento

Attraverso la sottoscrizione del "*Programma Periodico di Investimento*" l'investitore-contraente dà l'incarico all'Impresa di trasferire, tramite operazioni di *switch periodiche*, l'intero controvalore delle quote dei fondi presenti in polizza verso una combinazione di fondi esterni/linee "LongShort" prescelta dallo stesso investitore-contraente (c.d. asset di destinazione).

Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, l'investitore-contraente sceglie:

- la durata del *Programma Periodico di Investimento* (1, 6, 12 o 24 mesi);
- la frequenza delle operazioni di *switch periodiche* (settimanale o mensile - si segnala che per durata 1 mese è prevista esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile);
- l'asset di destinazione, composto da un massimo di 40 fondi esterni/linee "LongShort" selezionati dall'investitore-contraente, secondo percentuali a sua scelta, tra i fondi/linee "LongShort" sottoscrivibili ed elencati nella sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo. L'asset di destinazione non potrà essere successivamente variato in corso di contratto. Si specifica che nel caso in cui il servizio sia attivato in seguito ad una precedente adesione al *Programma Stop Loss* con modalità "Stop Loss con successivo *Programma Periodico di Investimento*", l'asset di destinazione sarà uguale all'ultima scelta di investimento effettuata dall'investitore-contraente prima del trasferimento in Linea Liquidità, che coincide con le percentuali dei fondi esterni/linee "LongShort" selezionati dallo stesso nell'ultima operazione di switch eseguita, o, in assenza di tale operazione, con la combinazione di fondi esterni/linee prescelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta. Si precisa che non sono compresi nell'ultima scelta dell'investitore-contraente eventuali fondi/linee "LongShort" sottoscritti dallo stesso attraverso le operazioni di versamento di premi aggiuntivi.

L'incarico all'Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui la stessa riceve la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* sottoscritta dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss*, la modalità "Stop Loss con successivo *Programma Periodico di Investimento*", la data da cui decorre l'incarico all'Impresa per il servizio *Programma Periodico di Investimento* coincide con lo stesso *giorno di riferimento* dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità.

Il *giorno di riferimento* corrisponde ad ogni giorno lavorativo ed è il giorno in cui l'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni. In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

L'Impresa, assunto l'incarico:

- trasferisce, nel giorno in cui ha assunto l'incarico, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote dei fondi componenti la linea gestita denominata Linea Liquidità. Tale operazione di *switch* non è effettuata nel caso in cui il contratto risulti già investito nella Linea Liquidità in seguito ad un'eventuale precedente adesione al *Programma Stop Loss*.
- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'importo dell'operazione di *switch periodica* cioè il controvalore da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dall'investitore-contraente, nei fondi componenti l'"asset di destinazione";
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dai fondi componenti la Linea Liquidità e reinvestendolo nel medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote di fondi/linee componenti l'"asset di destinazione". L'Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di *switch periodiche* fino a quando il controvalore investito nella Linea Liquidità risulti pari a 0. L'investimento nei fondi/linee componenti l'"asset di destinazione" avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dall'investitore-contraente al momento della richiesta di adesione al servizio.

Il *Programma Periodico di Investimento* comporta un costo, applicato in occasione di ogni operazione di *switch periodica*, come previsto al successivo art. 11.

Calcolo del numero delle operazioni di switch periodiche e del relativo importo

Il numero di operazioni di *switch periodiche* previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata scelte dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento*:

frequenza	durata			
	1 mese	6 mesi	12 mesi	24 mesi
settimanale	4 operazioni	26 operazioni	52 operazioni	non prevista
mensile	non prevista	6 operazioni	12 operazioni	24 operazioni

L'importo della prima operazione di *switch periodica* varia in base alla frequenza e alla durata scelte dall'investitore-contraente:

- nel caso di frequenza settimanale, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto, per 52 in caso di durata 12 mesi, per 26 in caso di durata 6 mesi, per 4 in caso di durata 1 mese;
- nel caso di frequenza mensile, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 24 in caso di durata 24 mesi, per 12 in caso di durata 12 mesi o per 6 in caso di durata 6 mesi.

Per ogni operazione di *switch periodica* successiva alla prima, l'Impresa ricalcola periodicamente (mensilmente o settimanalmente, in base alla frequenza scelta) l'importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote componenti la Linea Liquidità e del numero di *switch periodici* residui. Più specificatamente l'importo di ogni operazione di *switch periodica* successivo al primo è calcolato dividendo l'intero controvalore delle quote di volta in volta presenti in Linea Liquidità per il numero delle operazioni di *switch periodiche* residue (numero *switch* previsti dal servizio in base alla durata ed alla frequenza scelta - numero *switch periodici* già effettuati).

In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote componenti la Linea Liquidità, si assumono gli ultimi valori delle quote disponibili alla data dell'operazione.

Qualora il controvalore delle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità sia inferiore a 1.000 Euro, l'intero importo verrà tra-

sferito nell'asset di destinazione. Conseguentemente il numero di operazioni di *switch periodiche* potrà essere inferiore al numero previsto.

Giorno di riferimento delle operazioni di switch periodiche

La prima operazione di *switch periodica*, che comporta il disinvestimento dalla Linea Liquidità e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi/linee "LongShort" componenti l'asset di destinazione, sarà effettuata:

- nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto la frequenza settimanale, nel venerdì della prima settimana successiva alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa;
- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì lavorativo del mese successivo alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa.

Le operazioni di *switch periodiche* successive alla prima saranno effettuate:

- in caso di frequenza settimanale, ogni venerdì di ogni settimana;
- In caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì di ogni mese.

Nel caso di contratto su cui alla data 27 settembre 2010 sia già attivato il servizio *Programma Periodico di Investimento*, le operazioni saranno effettuate il primo venerdì del mese.

In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa (*giorno di riferimento* dell'operazione), l'operazione di *switch periodica* sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch periodica* si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come definito all'art. 17.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch periodica* ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 16.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Periodico di Investimento* saranno periodicamente, con frequenza mensile, comunicate all'investitore-contraente, tramite una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi/linee "LongShort", nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

L'eventuale richiesta da parte dell'investitore-contraente di effettuare un'operazione di *switch* verso uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo, comporta la revoca automatica del servizio *Programma Periodico di Investimento*.

La revoca decorre dal *giorno di riferimento* in cui l'Impresa effettua l'operazione di *switch*. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 11.

Si specifica che l'investitore-contraente conserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi su uno o più fondi esterni e/o linee "LongShort" tra quelli collegabili al presente contratto, nonché di richiedere operazioni di riscatto parziale.

L'eventuale versamento di premi aggiuntivi o l'eventuale richiesta di riscatti parziali non comporta quindi la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

Si segnala infine che l'Impresa effettua l'*Attività di gestione periodica* e l'*Attività di salvaguardia del contratto*, sopra descritta, sui fondi componenti l'asset di destinazione ad eccezione quindi delle linee di tipo "LongShort".

Linea Liquidità

(linea collegata ai servizi opzionali e aggiuntivi Programma Stop Loss e Programma Periodico di Investimento e non sottoscrivibile quindi direttamente dall'investitore-contraente all'interno della combinazione libera)

La Linea Liquidità è una linea gestita dall'Impresa ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa - sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato - tra quelli appartenenti alle categorie "Liquidità area euro e Liquidità altre valute" e disponibili tra i fondi collegabili al presente contratto ed elencati alla sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.

Grado di rischio: Basso

Orizzonte minimo di investimento consigliato: 1 anno

Obiettivo di investimento: conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di breve periodo

Benchmark di riferimento: 100% Euribor 3 mesi (tasso 360). L'indice esprime il tasso di riferimento a tre mesi del mercato monetario dell'area euro ed è promosso dalla European Banking Federation

Volatilità attesa: 3 %

Composizione della linea

Ai fini della selezione da parte dell'Impresa degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio per la composizione della linea gestita, sarà utilizzata esclusivamente la macrocategoria monetaria/liquidità.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dall'Impresa per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o presso l'Impresa stessa.

L'Impresa, a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed opera per conto dell'investitore-contraente con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione in base all'analisi effettuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono effettuate il venerdì che è il giorno di riferimento ed ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa

Società di Gestione/Sicav, come definito all'art. 17.

Tutte le operazioni derivanti dall'attività dell'Impresa sulla Linea Liquidità saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite specifica lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, comprese le informazioni relative al numero e valore unitario delle quote dei fondi esterni attribuite.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dall'Impresa per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o presso l'Impresa stessa.

Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza", sempreché entro tale data, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta e disponga del premio.

Qualora l'Impresa non abbia la disponibilità del premio il giovedì che precede la suddetta data, il contratto si perfezionerà e produrrà effetti il venerdì lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio.

L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e modalità previsti al successivo art. 7.

Qualora il venerdì, agli effetti del presente articolo, sia un giorno non lavorativo, il perfezionamento del contratto e la decorrenza degli effetti vengono posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 7 - Il premio e suo versamento

Il premio viene versato in un'unica soluzione. Tuttavia l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi.

In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 30.000.

Nel caso in cui l'Assicurato abbia 75 anni compiuti alla data di conclusione e decorrenza del contratto, si rinvia all'art.11 - Costi.

Oltre al pagamento del premio unico iniziale, l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 1.000 ciascuno, che l'Impresa investirà in quote di fondi esterni, fermi restando i casi previsti all'art. 5, secondo la scelta dell'investitore-contraente.

I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di 74 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso (*giorno di riferimento*).

Nel caso di contratti con Assicurato di età compresa tra i 75 e gli 85 anni compiuti alla data di conclusione e decorrenza del contratto, i versamenti di premi aggiuntivi possono essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di 85 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso. In tale caso si rinvia all'art. 11 - Costi.

I versamenti di premi aggiuntivi effettuati su contratti collegati ad una combinazione libera di fondi esterni e/o su una o più linee gestite di tipo "LongShort" potranno essere effettuati su una combinazione libera di fondi esterni e/o su una o più linee di tipo "LongShort" da indicare al momento del versamento in base alla scelta dell'investitore-contraente.

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.

Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

L'Impresa deve avere la disponibilità dei premi, un giorno lavorativo precedente il *giorno di riferimento* definito al successivo art. 17. Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'ordine di investimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni in cui è stato investito il premio, l'Impresa invierà all'investitore-contraente:

- il Documento di Polizza, successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto;
- una lettera di conferma dell'investimento, successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo.

Art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote

L'Impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 17.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione, come pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio iniziale coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui l'Impresa ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni indicati nell'art.7.

Il *giorno di riferimento* corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente. Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di investimento"), nel rispetto dei giorni di valuta indicati all'art. 7.

Alla data di offerta del contratto, secondo quanto disciplinato dall'art. 6, il premio viene investito - al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità, del diritto fisso e dell'eventuale caricamento aggiuntivo sul premio - nelle quote dei fondi esterni, secondo la scelta operata dall'investitore-contraente, fermi restando i casi previsti all'art. 5.

Il numero delle quote dei fondi esterni da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto dell'eventuale caricamento aggiuntivo sul premio e, nel solo caso del premio unico iniziale, della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità e del diritto fisso - per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 17.

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nel contratto viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato in parte dal premio stesso ed in parte nel corso del contratto dalle quote, secondo le seguenti modalità:

- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevato una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse;
- ad ogni ricorrenza annuale della data *di conclusione* e decorrenza del contratto viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote detenute dall'investitore-contraente, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

Art. 9 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene perfezionato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 85.

Qualora il soggetto Assicurato abbia compiuto i 75 anni di età al momento del perfezionamento del contratto, è previsto un caricamento aggiuntivo sul premio, come indicato all'art. 11 - Costi.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.

Nel caso in cui l'investitore-contraente perda i suddetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi e di switch saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

Art. 10 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione e decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterà estinto con il decesso dell'Assicurato.

L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno sessanta giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e le relative condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

Art. 11 - Costi

Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sul premio

- *spese di emissione del contratto*: l'Impresa preleva dal premio unico iniziale un costo fisso pari a Euro 50. I versamenti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun costo fisso.

- *altri costi gravanti sul premio*: un caricamento aggiuntivo pari all'1% del premio unico iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi per contratti con Assicurato che abbia 75 anni compiuti alla data di conclusione e decorrenza del contratto.

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (Art.2 - Capitale assicurato), calcolata sul premio e prelevata in parte dal premio e in parte dalle quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 8 per il dettaglio del prelievo effettuato.

- Costi per riscatto

In caso di riscatto totale il presente contratto prevede un costo di riscatto, pari ad una percentuale del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto, in funzione degli anni trascorsi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto e, per le quote acquisite con i versamenti di premio aggiuntivi, dalla data di investimento degli stessi, come di seguito descritto:

Anno	Costi di riscatto (% del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto)
0	8%
1	5%
2	4%
3	2%
4	1%
5 e oltre	0%

Allo stesso modo anche in caso di riscatto parziale, l'Impresa applicherà un costo di riscatto, pari ad una percentuale dell'importo richiesto dall'investitore-contraente, secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale.

Nel caso di contratto con Assicurato con età compresa tra i 75 e gli 85 anni compiuti alla data di conclusione e decorrenza del contratto, le penalità di riscatto sono pari a 0.

Costi che gravano indirettamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sui fondi esterni (OICR) e sulle linee gestite

a) Remunerazione dell'Impresa

- *costi relativi all'Attività di gestione periodica e all'Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall'Impresa*

Il presente contratto prevede l'applicazione di una commissione per l'Attività di gestione periodica e l'Attività di salvaguardia del contratto descritte al precedente art. 5.

La commissione di gestione è pari ad una percentuale su base annua - variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei fondi - del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente sui fondi esterni. Tale commissione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.

Macro-categorie	Commissione per l'attività di gestione (% su base annua)
Fondi Flessibili	2,89%
Fondi Azionari	2,79%
Fondi Bilanciati	2,69%
Fondi Obbligazionari	2,49%
Fondi Liquidità/Monetari	2,09%

- *costi relativi all'Attività di gestione delle linee gestite di tipo "LongShort" effettuata dall'Impresa*

La commissione di gestione per l'Attività effettuata dall'Impresa e descritta all'art. 5 è pari ad una percentuale su base annua, applicata e prelevata mensilmente dal numero di quote possedute sulle linee gestite:

Commissione per l'attività di gestione (% su base annua)	
Linee gestite di tipo "LongShort"	2,74%

La commissione di gestione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente dal numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Il prelievo avviene quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del prelievo, diminuiscono.

Programma Stop Loss

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale *Programma Stop Loss*, il costo del predetto servizio è pari allo 0,01% su base annua (con il limite massimo di Euro 2 mensili) del controvalore del contratto, applicato e prelevato mensilmente dal numero delle quote possedute. Il prelievo avviene quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del prelievo, diminuiscono.

Tale costo sarà applicato e prelevato fino a richiesta di revoca del servizio da parte dell'investitore-contraente.

Si specifica che tale costo non sarà applicato né prelevato per tutto il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, fino ad un'eventuale successiva richiesta di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

In tale periodo saranno invece applicati soltanto i costi per l'attività di gestione di cui sopra. Poiché la Linea Liquidità investe esclusivamente in fondi esterni appartenenti alla macro-categoria Fondi Liquidità/Monetari, il costo per l'attività di gestione sarà pari al 2,09% su base annua.

Programma Periodico di Investimento

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale *Programma Periodico di Investimento*, il costo del predetto servizio è prelevato in occasione di ogni operazione di *switch periodica* effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Il costo è pari a Euro 2 per operazione, come dettagliato nella tabella seguente:

frequenza	Costo totale (max)			
	Durata 1 mese	Durata 6 mesi	Durata 12 mesi	Durata 24 mesi
settimanale	Euro 8	Euro 52	Euro 104	-
mensile	-	Euro 12	Euro 24	Euro 48

Con riferimento ai singoli i fondi/linee "LongShort" componenti l'asset di destinazione o presenti in polizza a seguito di eventuali operazioni di versamento di premi aggiuntivi, si specifica che sono inoltre applicati i costi per l'attività di gestione di cui sopra.

Con riferimento ai fondi componenti la Linea Liquidità, il costo per l'attività di gestione sarà pari al 2,09% su base annua, in quanto la linea investe esclusivamente in fondi esterni appartenenti alla macro-categoria Fondi Liquidità/Monetari.

b) Remunerazione della Società di Gestione/della Sicav

I costi gravanti sui fondi esterni sono contenuti e dettagliatamente descritti nella sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.

Art. 12 - Misure e modalità di eventuali sconti

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio web "my skandia", è previsto uno sconto del 100% del costo relativo al *Programma Periodico di Investimento*, nonché del costo relativo al *Programma Stop Loss*.

Il soggetto distributore può inoltre concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di riduzione fino al 100% delle spese di emissione del contratto, dei costi di rimborso del capitale nonché del costo del servizio *Programma Stop Loss*, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l'Impresa.

Art. 13 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 14 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale o parziale, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dall'investitore-contraente in qualsiasi momento, durante la vita del contratto, fatto salvo il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso previsto al successivo art. 15. A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi esterni il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto dell'investitore-contraente.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto, per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav come meglio specificato al successivo art. 17, diminuito dei costi di riscatto e dei costi periodici di cui all'art. 11.

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà all'investitore-contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta dei costi per il riscatto e di eventuali imposte di legge.

L'investitore-contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- in caso di richiesta di riscatto totale, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni o dalle linee composte da tali fondi, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- in caso di richiesta di riscatto parziale, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni /linee a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione. Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto saranno applicati sull'importo residuo in polizza e/o sull'importo liquidato, in base alla possibilità di disinvestimento delle quote non riscattate.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i o delle linee non liquidati non appena avrà comunicazione da parte della Società di Gestione/Sicav della ripresa del calcolo del valore della quota, salvo

diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 18.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 15 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

L'investitore-contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro 30 giorni dalla data di conclusione e di decorrenza dello stesso.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all'investitore-contraente il valore delle quote dei Fondi esterni, maggiorato dei costi gravanti sul premio di cui all'art. 11.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire all'investitore-contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di recesso dell'investitore-contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi/linee (c.d. *switch*)

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di *switch* delle quote da un fondo/linea ad un altro fondo/linea.

L'operazione di *switch* viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi/linee "LongShort" secondo la nuova scelta dall'investitore-contraente.

L'operazione di *switch* verso uno o più fondi esterni/linee "LongShort" può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di *switch*, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione, come pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione degli ordini di disinvestimento e reinvestimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni relativi all'operazione, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'operazione di *switch* contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi/linee, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite.

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch*, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

Consequentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni/linee a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- reinvestirà il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi fondi/linee scelti dall'investitore-contraente.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio *Programma Periodico di Investimento*, l'Impresa effettua autonomamente, le operazioni di *switch* periodiche previste dal servizio stesso.

Ciascuna operazione di *switch* periodica consiste:

- nel disinvestimento di un controvalore pari all'importo dello *switch* periodico di quote dei fondi esterni componenti la Linea Liquidità, sulla base del peso percentuale di ciascun fondo all'interno della linea stessa; il numero di quote disinvestite da ciascun fondo è determinato sulla base del valore della quota dello stesso, rilevato nel *giorno di riferimento* dell'operazione;
- nell'investimento, nello stesso *giorno di riferimento*, dell'importo di cui sopra, diminuito dei costi del servizio, in quote dei fondi esterni/linee componenti l'asset di destinazione, sulla base del valore della quota degli stessi.

Qualora il fondo o i fondi scelti, sia in caso di operazione di *switch* che in caso di operazione di *switch periodica*, rientrino nella casistica indicata dal precedente "Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia del*

contratto, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore-contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di *switch* verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dall'investitore-contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente stesso.

In tutti i casi previsti nell'ambito dell'attività di *salvaguardia* del contratto, l'Impresa si impegna a comunicare con la lettera di conferma di *switch*, le motivazioni della propria decisione.

L'Impresa effettua inoltre autonomamente le operazioni di *switch* verso i fondi esterni componenti la Linea Liquidità, nell'ambito del *Programma Stop Loss* eventualmente sottoscritto dall'investitore-contraente.

Successivamente alle operazioni di *switch* effettuate dall'Impresa autonomamente sia nell'ambito delle attività di gestione che nell'ambito del *Programma Stop Loss* o del *Programma Periodico di Investimento*, l'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* su uno o più fondi esterni/linee tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.

Tale richiesta non comporta la revoca del *Programma Stop Loss*.

La richiesta comporta invece la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

Art. 17 - Determinazione del valore della quota, valorizzazione della polizza, giorno di riferimento delle operazioni e relativo valore della quota assegnato all'operazione

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno è rilevato dall'Impresa quotidianamente ed è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav secondo quanto espressamente previsto nella sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo

Il valore della quota è pubblicato sul sito www.skandia.it e sui quotidiani finanziari indicati nella sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo esterno collegato.

Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, l'Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea del giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni di investimento, come definito al successivo paragrafo "*Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni*".

I tassi di cambi rilevati dalla Banca Centrale Europea sono quotidianamente pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni previste dal presente contratto, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito "*giorno di riferimento*".

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente, tramite comunicazione sul sito www.skandia.it ed informando la Società distributrice.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel *giorno di riferimento*, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav.

Il valore delle quote con cui sono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav, secondo quanto espressamente previsto nella sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo ed indicato nella sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo alla voce "Valore quota assegnato".

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Art. 18 - Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

• *in caso di riscatto totale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dall'investitore-contraente;
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

• *in caso di riscatto parziale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;

- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.

• *in caso di decesso dell'Assicurato*

- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenni o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 19 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 20 - Beneficiari

L'investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

Art. 21 - Cessione

L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice. L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Art. 22 - Pegno

L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterra alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 23 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 24 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 25 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 26 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 27 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nel gennaio 2011



Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.